



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO
SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 21 Reg. Ord.

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente - Divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio del Comune di Militello in Val di Catania (CT), h 24 di tutti i giorni della settimana, dal 12 aprile 2021 al 16 maggio 2021.**

IL SINDACO

Premesso che:

- tra i fenomeni di devianza, l'eccessivo consumo di bevande alcoliche, da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, comporta l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi che non solo turbano la quiete pubblica ma determinano anche l'abbandono indiscriminato, dopo l'uso, di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro, spesso ridotti in frantumi, nei giardini, nelle piazze, sulla sede stradale, sui marciapiedi, ecc.;
- nelle ultime settimane si registrano sempre più frequenti assembramenti di persone, spesso giovani, anche minorenni, che acquistano bevande alcoliche con modalità da asporto e, sovente, si ritrovano a consumare le stesse sia in prossimità degli esercizi commerciali abilitati alla vendita e/o alla somministrazione di bevande, sia nelle pubbliche piazze, per le vie cittadine, nelle aree adibite a verde e nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- in alcune zone del paese, in particolare presso il Piazzale Sebastiano D'Immè, area alimentare del Mercato, si è determinata una situazione di gravissimo degrado legata al consumo di bevande alcoliche e non, contenute in lattine e/o bottiglie o contenitori di vetro, da parte di persone che stazionando negli spazi pubblici, spesso, abbandonano e riducono in frantumi i contenitori, comportando il danneggiamento dell'arredo urbano, pregiudizio al decoro ed azioni di disturbo alla quiete pubblica;

Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, al consumo delle bevande alcoliche che le persone acquistano per asporto negli esercizi commerciali e pubblici e consumano in strade, piazze, aree adibite a verde e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;

Riscontrato che tali occasioni di assembramento e aggregazione che vengono a crearsi sulle aree pubbliche, a volte anche in spazi limitati, costituite per lo più da giovani che non fanno nemmeno utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, possono determinare grave pregiudizio per la sicurezza e la salute pubblica in questo periodo di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale a seguito della pandemia da Covid-19;

Considerato che le bevande alcoliche vendute per asporto vengono consumate sul suolo pubblico e i relativi contenitori vengono successivamente abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano e transitano in quei luoghi e, in generale, per la collettività;

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente ai descritti fenomeni;

Rilevato, tra l'altro, che tali deprecabili comportamenti producono una particolare percezione di insicurezza e di degrado e compromettono le comuni regole di vita civile;

Ritenuto che ragioni di pubblico interesse inducono ad adottare un idoneo provvedimento volto a salvaguardare la sicurezza urbana nonché a tutelare l'incolumità pubblica ed evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, avendo invece pieno diritto a fruirne in condizioni di assoluta serenità e sicurezza;

Ravvisato che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

Richiamati:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., che prevede che il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'articolo 54, comma 1, lett. c e d, comma 2 e commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., che prevede che il Sindaco adotta provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

Ritenuto doveroso, pertanto, in virtù di tutto quanto sopra richiamato, adottare un'ordinanza che preveda per l'intera giornata (h 24) di tutti i giorni della settimana, il divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, su tutte le aree pubbliche insistenti sul territorio comunale di Militello in Val di Catania, per le motivazioni strettamente correlate anche alla forte attualità delle esigenze di contenimento della pandemia da Covid-19;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente tesa ad assicurare un ordinato e sereno svolgimento della vita civile, evitare episodi che possano pregiudicare la quiete pubblica, la vivibilità e il decoro del centro urbano, prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati, contrastando il consumo di alcolici;

Visti:

- l'art. 689 del Codice Penale;
- la Legge 125/2001;
- il D.P.C.M. Del 14/01/2021 avente ad oggetto " misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 16 della Legge 689/1981 e ss.mm. ed ii.;

Dato atto che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di

Catania con PEC prot. n. 6839 del 09.04.2021, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000;

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,

ORDINA

a decorrere dal 12 aprile 2021 e fino al 16 maggio 2021, h 24 di tutti i giorni della settimana, E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, su tutte le aree pubbliche insistenti sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania, precisando che nel territorio vengono, altresì, ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico.

Il divieto non opera nel caso in cui la consumazione avvenga all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande o nelle aree pubbliche esterne dell'attività legittimamente autorizzate, sempre nel pieno rispetto degli orari consentiti e delle norme anti-Covid.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti – **le violazioni alla predetta ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00** – a norma dell'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che costituiscano reato ai sensi degli artt. 650 e 659 del C.P..

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 12 aprile 2021 e fino al 16 maggio 2021 compreso.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;
- che sia trasmessa a mezzo Pec, per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3 di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania ed al Comando di Polizia Locale del Comune di Militello in Val di Catania.

La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.

Tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 12-04-2021

IL SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI BURTONE